



BALDI & PARTNERS

AVVOCATI E COMMERCIALISTI

CIRCOLARE N. 12/2016

Reggio nell'Emilia, lì 14 ottobre 2016

Ai Signori ed alle Società in indirizzo

Avvocati e
Dottori Commercialisti
Associati

**OGGETTO: Comunicazione beni ai soci/familiari e dei finanziamenti/
capitalizzazioni (art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies,
D.L. n. 138/2011).**

Carlo Baldi
Francesca Baldi **
Fabrizio Bagni
Bruno Bartoli
Matteo Bedogna
Simone Caprari
Fausto Carboni
Sergio Carboni
Luca Carra
Claudia Catellani
Gianluca Chiusa
Saimon Conconi
Andrea Davoli
Guido Garettini **
Andrea Magnanini
Guido Prati
Luca Rinaldi
Luigi Spadaccini
Sabrina Tamburini *
Elena Viappiani

Come noto, i soggetti con anno di imposta coincidente con l'anno solare dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate, **entro il prossimo 31 ottobre** (il 30 cade di domenica), i dati relativi ai beni dell'impresa che sono stati utilizzati nel corso del 2015 dai soci o familiari dell'imprenditore nonché i finanziamenti effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore e ricevuti dall'impresa o società nello stesso anno.

Si segnala, anzitutto, che riguardo all'adempimento in commento, previsto dall'art. 2 del DL 138/2011, non sussistono novità rispetto allo scorso anno.

Relativamente alla comunicazione riguardante i **beni concessi in godimento** si rammenta che:

Collaboratori

Giovanni Bevivino
Cristina Corradini
Sara Mandelli *
Elisa Martinelli
Nadia Pinelli *
Niccolò Reggi
Alessia Travaglini

- la comunicazione riguarda sia i beni concessi in godimento nel 2015 sia quelli concessi nei periodi d'imposta precedenti, qualora l'utilizzo permanga nel 2015;
- l'obbligo di comunicazione sussiste solo qualora un determinato bene venga concesso in godimento ai soci ovvero ai familiari dell'imprenditore e sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento, che dovrà essere tassata quale "reddito diverso" in capo all'utilizzatore (rigo RL10 di UNICO 2016 PF);
- rientrano tra i beni oggetto di comunicazione le autovetture e altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili e altri beni diversi dai precedenti se di valore superiore a 3.000 euro al netto dell'IVA;
- il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 94902/2013 ha escluso dall'ambito applicativo della comunicazione i beni concessi in godimento agli amministratori, al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti

* Avvocati

**Avvocati patrocinanti
in Cassazione

REGGIO EMILIA

Via G. Gutenberg, 3
42124 - Reggio Emilia, Italy
P.IVA - C.F. 00734370356
baldianpartners.it

LEGAL

legal@baldianpartners.it
PEC legalebaldi@registerpec.it
Tel +39.0522.232322
Fax +39.0522.922837

TAX

tax@baldianpartners.it
PEC baldipartnerspec@legalmail.it
Tel +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432

MILANO

Via S. Damiano, 9
20122 - Milano, Italy
Tel +39.02.58318214
Fax +39.02.58310893


INDEPENDENT
MEMBER



beni costituiscano “*fringe benefit*” assoggettati a tassazione ai sensi degli artt. 51 e 54 del TUIR, nonché i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;

- risultano altresì esclusi gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci.

Per quanto riguarda i **finanziamenti**, si rammenta che sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a finanziamenti o capitalizzazioni di importo annuo inferiore a 3.600 euro (tale limite opera distintamente con riferimento a ciascuna tipologia di apporto e a ciascun socio o familiare dell'imprenditore) e quelli relativi a qualsiasi apporto già conosciuto dall'Amministrazione finanziaria (es. finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata). Risultano altresì esclusi i finanziamenti concessi ai soci e familiari.

Come di consueto, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il servizio *Entratel* o *Fisconline*.

L'obbligo di comunicazione dei beni concessi in godimento può essere assolto, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). La comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni, invece, deve essere effettuata esclusivamente dall'impresa che riceve l'apporto.

Relativamente ai profili sanzionatori, l'omessa comunicazione dei beni concessi comporta una **sanzione pari al 30%** della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo effettivamente pagato dal socio o familiare. Se, però, il costo del bene non è stato dedotto dall'impresa e la suddetta differenza tra valore di mercato e corrispettivo ha concorso a formare il reddito del socio o familiare, in quanto reddito diverso, si applica, in solido, la **sanzione da 250 a 2.000 euro** (ex art. 11, comma 1, lett. a-, D.Lgs. n. 471/97, così aggiornata dal D.Lgs. n. 158/2015 contenente la Riforma del regime sanzionatorio). L'eventuale violazione può essere regolarizzata tramite il “ravvedimento operoso”. In relazione alla comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni ricevuti dall'impresa, secondo l'Agenzia, si applica la **sanzione amministrativa da 206 a 5.164 euro**; la sanzione è ridotta alla metà in



caso di comunicazioni incomplete o inesatte. Anche in questo caso è ammessa la regolarizzazione tramite “ravvedimento operoso”.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo, con l’occasione, i più cordiali saluti.



BALDI&PARTNERS
AVVOCATI E COMMERCIALISTI